

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



Comune di Gaglianico



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO DEL PIANO

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii.; integrato con il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. e ii.

Deliberazione Giunta Comunale n. 151 del 8/09/1999
Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2001
Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 27/02/2006
Deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2007
[Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 14/07/2010](#)
[Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2015](#)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 13894 - Via XX Settembre, 10
Tel: 015.25.46.400 - Fax: 015.25.46.416
Sito: www.comune.gaglianico.bi.it
E-mail: info@comune.gaglianico.bi.it
Cod. Fisc.: 00202080024 - Provincia di Biella

Tel: 015.25.46.409 - Fax: 015.25.46.416
E-mail: gilone.enrico@comune.gaglianico.bi.it
orari di apertura ufficio tecnico:
lunedì - mercoledì - venerdì: 11:00 - 12:45
martedì - giovedì: 11:00 - 12:45 / 14:30 - 15:30

INDICE

<u>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 7 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ..</u>	<u>11</u>
<u>ART. 9 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO</u>	<u>11</u>
<u>ART. 9 bis - PRESCRIZIONI PARTICOLARI</u>	<u>12</u>
<u>ART. 10 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO E DELLE AREE A PARCHEGGIO DENTRO IL CENTRO ABITATO</u>	<u>13</u>
<u>Art. 11 - INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI ESSE.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 12 - AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>15</u>
<u>ART. 13 - NORME TRANSITORIE</u>	<u>19</u>

Formattato: Collegamento ipertestuale

Formattato: Sommario 3, SpazioDopo: 0 pt

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Forma oggetto del presente regolamento l'insieme delle norme che disciplinano la materia dell'installazione sul territorio comunale degli impianti pubblicitari.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, nell'ambito delle diverse parti del territorio comunale, con la seguente distinzione:

Fuori del centro abitato: dove recepiscono integralmente le norme di cui all'Art. 23 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento.

Entro il centro abitato: ovvero all'interno della perimetrazione, dove disciplinano l'uso dei mezzi pubblicitari, in osservanza della normativa generale del Nuovo Codice della Strada ed integrate dalle deroghe specifiche previste dall'articolo 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

Obiettivo primario del presente regolamento è definire la normativa relativa all'inserimento di impianti e mezzi pubblicitari entro i confini comunali.

L'insieme delle norme ha come finalità l'introdurre elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità

Sicurezza: L'insieme delle norme è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione è stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

Decoro: La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi cui ci si è ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano.

A questo scopo, in assenza del Piano Distributivo degli Impianti, dovrà essere posta particolare cura da parte degli Uffici incaricati, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Funzionalità: Grande attenzione è posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando l'inserimento di elementi quali transenne, panchine, getta rifiuti, fioriere, orologi, ecc.

Il regolamento ha altresì lo scopo di costituire lo strumento operativo per la redazione del progetto distributivo della pubblicità e di consentire il corretto inserimento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, nell'ambito della quantità programmata con apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 4 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

Ai fini del presente regolamento è definito quanto segue:

All'interno della perimetrazione del centro urbano, riportata nella TAVOLA N. 2 "Zonizzazione del territorio Comunale" sono incluse le tre zone a caratteristiche omogenee.

Queste vengono definite in:

- A1** Zone di attenzione: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte di insediamenti di antico impianto, parchi urbani, zone con destinazione prevalente ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto), zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, zone verdi e di rispetto ambientale.
- A2** Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata soggette a normativa di ristrutturazione urbanistica in Piano Regolatore.
- A3** Zone a regolamentazione selettiva: sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente residenziali consolidati e le zone di completamento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

1. definizioni:

L'art. 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

- A) Autostrade
- B) Strade extraurbane principali
- C) Strade extraurbane secondarie
- D) Strade urbane di scorrimento
- E) Strade urbane di quartiere
- F) Strade locali

A) AUTOSTRADA:

strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 ottobre 1993).

B) STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi

alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 ottobre 1993).

C) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D) STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 ottobre 1993).

E) STRADA URBANA DI QUARTIERE:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) STRADA LOCALE:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

Inoltre, con riferimento alla distinzione tra le diverse categorie del sistema viario, il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 ha introdotto le seguenti innovazioni:

La delimitazione del centro abitato individua i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

- per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono i "tratti interni";

- per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali";

ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il Comune e gli altri enti proprietari di strade.

All'interno del centro abitato, ai fini delle norme che disciplinano l'uso dei mezzi pubblicitari, la classificazione del sistema viario secondo l'art. 2 del Codice della Strada risulta essere:

D - Strada urbana di scorrimento

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

nonché le strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato (definite ora "tratti interni" o "strade comunali") e pur risultando assoggettate alla normativa generale del Nuovo Codice della Strada, è data comunque al Comune facoltà di derogare, come da indicazioni dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, tramite apposito Regolamento comunale.

Di conseguenza la classificazione viaria all'interno del centro abitato del Comune di Gaglianico risulta la seguente:

F - Strade locali.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Definizione

Ai fini del presente regolamento viene definito mezzo pubblicitario qualunque struttura di supporto rigida o no, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in genere, propagandistici, reclamistici, informativi, ubicazionali con esplicita esclusione di tutta la segnaletica stradale così come definiti all'Art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Qui di seguito si riportano le definizioni dei mezzi pubblicitari tratte dall'Articolo sopraccitato:

- a) Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- c) Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- d) Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- e) Si definisce "**striscione, locandina o stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- f) Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- g) Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo

definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- i) omissis
- j) Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

Si riporta inoltre, così come definita all'Art. 3 del Nuovo Codice della Strada, la definizione di **carreggiata** quale "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine".

2. Durata

I mezzi pubblicitari come sopra definiti vengono classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

- Temporanei
- Permanenti

Temporanei appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, quali: striscioni, stendardi, gonfaloni, megaposter e cartelli.

Permanenti: Rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di servizio di interesse pubblico (pensiline, transenne, orologi, panchine, getta rifiuti, porta biciclette e simili), insegne e cartelli ubicazionali.

3. Tipologia d'uso

I mezzi pubblicitari vengono ulteriormente classificati in funzione della tipologia d'uso in:

- istituzionali
- commerciali
- privati

istituzionali: quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro;

commerciali: quelli deputati alla esposizione periodica di messaggi pubblicitari;

privati: quelli preposti alla esposizione permanente di notizie relative ad un esercizio commerciale, industriale, di arte o professione. Possono essere:

- a) sul luogo di esercizio o nelle aree di pertinenza; vi appartengono le scritte, le tabelle, le insegne, le targhe. Al fine del presente regolamento vengono presi in considerazione unicamente quelli avente superficie maggiore di 3 mq, ovvero quelli dotati di struttura di sostegno propria,

- b) lontani dal luogo di esercizio; vi appartengono quei mezzi assimilabili per forma e caratteristiche ai mezzi pubblicitari commerciali, ma aventi funzioni pubblicitarie di tipo privato nonché i segnali e i cartelli ubicazionali.

Per una definizione descrittiva, che consenta una corretta individuazione delle diverse tipologie, si rimanda alle schede facenti parte integrante del presente Regolamento e riportate nell'allegato ABACO DELLE DISTANZE

ART. 7 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

forma e colore

materiali

strutture

distanze

illuminazione

posizionamento

durata

1. Forma e colore

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

2. Materiali

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

3. Struttura

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi, con specifico riferimento al D. M. 12-02-82.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

4. Distanze

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da

qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare; vigono comunque i valori riportati nel documento allegato definito "ABACO DELLE DISTANZE".

Nel posizionamento di impianti pubblicitari lungo o in prossimità delle strade, dove ne è consentita l'installazione, le distanze sono da intendersi nel senso delle singole direttrici di marcia.

5. Illuminazione

Nessun impianto potrà avere luce (propria o indiretta) intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Solo all'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente regolamento dovranno essere aumentate del 50%.

6. Posizionamento

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici.

È comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli né perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive previste.

7. Durata e termini

Mezzi di pubblicità temporanea:

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferiscono, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.

Mezzi per la pubblicità permanente:

La durata massima delle autorizzazioni pubblicitarie rilasciate è di anni tre e in ogni caso la durata è indicata nell'atto del rilascio della autorizzazione.

I provvedimenti autorizzativi possono essere revocati in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o a seguito di motivata richiesta da parte dell'Ente Gestore della strada.

8. Proroghe, rinnovi e volture

Ove nulla osti è consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentare novanta giorni prima della data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo

decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. In assenza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Nel caso di trasferimento a terzi, della proprietà dei manufatti oggetto dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda di voltura entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento. La domanda deve, per ogni singolo impianto, essere presentata da eredi nel caso di successione o dal dante e dall'avente causa negli altri casi.

Entro tale termine dovranno essere altresì segnalati eventuali variazioni di residenza o di indirizzo.

Non sono ammesse richieste di proroghe o rinnovi per la localizzazione di striscioni.

9. Richiesta di cambio bozzetto

Il titolare dell'autorizzazione qualora intenda variare il messaggio pubblicitario deve presentare la relativa domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'ente è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende accordata.

ART. 8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate in metallo (Alluminio, Ferro, Ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica in colore grigio ferro o in altro colore a discrezione dell'Amministrazione comunale;
- i cartelli dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no), dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm.;
- tutti gli impianti pubblicitari sia istituzionali che commerciali o privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (Istituzionali, commerciali o privati); nel caso di impianti istituzionali il coronamento dovrà recare serigrafato lo stemma del Comune; nel caso di impianti commerciali, il coronamento porterà in sommità il marchio o logotipo della società appaltatrice della pubblica affissione.

Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, la Civica Amministrazione provvederà all'approvazione delle tipologie di impianto compatibili con le predette norme.

ART. 9 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO

1. NORMATIVA GENERALE DI ZONA

Vengono individuati di seguito quali mezzi e impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea all'interno del centro abitato e sono con essa compatibili.

Zone A1 - Zone di attenzione

In tali zone è ammessa unicamente l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- impianti per la pubblicità temporanea privata.

- impianti per la pubblicità temporanea e permanente istituzionale.
- impianti pubblicitari associati a prestazioni di servizi.
- impianti pubblicitari privati posizionati sul luogo di esercizio (targhe, insegne, etc.) di superficie inferiore a 5 mq.
- impianti di pubblicità, cippo, trespolo, totem di superficie inferiore a 18 mq

Eliminato: 3

In queste zone, qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo, dovrà essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

Zone A2 - Zone di attenzione attenuata

In tali zone è ammessa unicamente l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- impianti per la pubblicità temporanea istituzionale e privata.
- impianti per la pubblicità permanente istituzionale.
- impianti pubblicitari commerciali o privati.
- impianti pubblicitari associati a prestazioni di servizi.
- impianti pubblicitari privati posizionati sul luogo di esercizio (targhe, insegne, etc.)

In queste zone, qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo, dovrà essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

Zone A3 - Zone a regolamentazione selettiva

In tali zone sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari classificati nel Presente regolamento.

2. NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Oltre a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, i mezzi pubblicitari dovranno altresì rispettare le seguenti norme in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme, espresse sotto forma di schede, compilate per ogni impianto previsto, dovranno essere sempre rispettate.

ART. 9 bis - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La collocazione degli impianti pubblicitari, lungo le strade all'interno del centro abitato, non deve pregiudicare, anche parzialmente, la visibilità degli esercizi commerciali aventi un fronte.

Si stabilisce che il proprietario dell'immobile o dell'attività commerciale, posta in fronte allo spazio pubblicitario ha facoltà, a pari condizioni, del diritto di prelazione sulla pubblicità da esporre sull'impianto pubblicitario richiesto.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di prescrivere, nell'autorizzazione relativa a ogni singolo impianto, distanze maggiori in funzione della tutela della sicurezza stradale.

All'interno del centro abitato per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, a giudizio dell'Amministrazione comunale, è possibile concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari a condizione che venga garantita l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale.

ART. 10 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO E DELLE AREE A PARCHEGGIO DENTRO IL CENTRO ABITATO

All'interno delle Stazioni di Servizio e delle aree a parcheggio, potranno essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari in deroga ai parametri di cui ai punti 4, 6 e 7 (distanza, posizionamento e durata) dell'Art. 7 Norme Generali di Installazione, dovendosi unicamente rispettare il seguente limite quantitativo: superficie massima installabile complessiva non superiore all'8% dell'area occupata dalla stazione di servizio o dall'area a parcheggio. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione di servizio.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 11 - INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI ESSE

1. INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA EMERGENZE FUNZIONALI ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI

Al fine di inserire particolari vincoli a tutela delle parti del territorio Comunale, vengono definite ed individuate le seguenti emergenze:

EMERGENZE FUNZIONALI

Quelle parti del territorio Comunale, poste all'interno del centro abitato, caratterizzate dalla presenza di particolari emergenze funzionali rappresentate da edifici pubblici ed aree ad essi pertinenti, aree di uso pubblico, aree commerciali, mercati, ecc., costituiscono zone che per le loro caratteristiche richiedono una specifica progettazione ed una particolare normativa. Tali emergenze sono riportate nella TAVOLA n. 1 "Viabilità ed Emergenze Funzionali" parte integrante del presente regolamento; le emergenze funzionali sono state classificate in:

Attrezzature sanitarie

Edifici per il culto e cimiteri

Edifici pubblici e per l'istruzione

EMERGENZE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI

Quelle parti del Territorio Comunale sottoposte a vincolo ambientale e/o monumentale. Anche in questo caso, vengono individuate nella TAVOLA n. 1 " Viabilità ed Emergenze Funzionali" (parte integrante del presente regolamento).

2. PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE PER PRESENZA DI EMERGENZE FUNZIONALI ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI

La presenza di tali emergenze, all'interno del Territorio Comunale, determina la necessità di introdurre particolari criteri, equiparabili a quelli riguardanti le zone di attenzione A1; questi fanno riferimento ai seguenti parametri:

- A. TIPOLOGIE AMMISSIBILI
- B. CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE
- C. CRITERI DI POSIZIONAMENTO

A. TIPOLOGIE AMMISSIBILI

Nelle zone di attenzione é ammessa l'installazione unicamente dei seguenti impianti pubblicitari:

IMPIANTI COMMERCIALI O PRIVATI TEMPORANEI:

- Striscioni
- Gonfaloni
- Stendardi

IMPIANTI COMMERCIALI O PRIVATI PERMANENTI:

- Cartelli di superficie <1,5 mq.
- Cippi, totem o trespoli di superficie < 3 mq.
- Preinsegne (limitatamente agli esercizi di interesse turistico)

IMPIANTI ISTITUZIONALI PERMANENTI:

- Pensiline
- Transenne parapetonali
- Elementi diversi di arredo urbano

IMPIANTI ISTITUZIONALI TEMPORANEI:

- Striscioni
- Gonfaloni
- Stendardi
- Cartelli di superficie < 1,5 mq.

IMPIANTI ISTITUZIONALI PERMANENTI:

- Cartelli di superficie <1,5 mq.
- Cippi, totem o trespoli di superficie < 3 mq.
- Preinsegne

IMPIANTI ASSOCIATI A PRESTAZIONI DI SERVIZIO

- Pensiline
- Transenne parapetonali
- Elementi diversi di arredo urbano

B. CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE

Conformemente a quanto stabilito al precedente art. 8 del presente regolamento tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate in metallo (Alluminio, Ferro, Ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica in colore grigio ferro;
- i cartelli dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no), dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm.
- tutti gli impianti pubblicitari sia istituzionali che commerciali o privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (Istituzionali, commerciali o privati); nel caso di impianti istituzionali il coronamento dovrà recare serigrafato lo stemma del Comune; nel caso di impianti commerciali, il coronamento potrà recare il marchio o logotipo della società appaltatrice della pubblica affissione.

Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, la Civica Amministrazione provvederà all'approvazione delle tipologie di impianto compatibili con le predette norme.

C. CRITERI DI POSIZIONAMENTO

IMPIANTI ISTITUZIONALI ED ASSOCIATI A PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Gli impianti istituzionali, quelli associati a prestazioni di servizio nonché gli impianti commerciali o privati temporanei ammessi, potranno essere installati nel rispetto della normativa generale e di quella specifica stabilita nel presente regolamento per la tipologia di impianto e per la zona di appartenenza del punto di installazione.

IMPIANTI COMMERCIALI O PRIVATI PERMANENTI

Gli impianti pubblicitari di tipo commerciale o privato permanenti potranno essere installati unicamente previa definizione di progetti particolareggiati, fermo restando il rispetto della normativa generale e di quella specifica stabilita nel presente regolamento per la tipologia di impianto e per la zona di appartenenza del punto di installazione. Questi impianti pubblicitari sono sempre in associazione con prestazioni di servizio quali gettarifiuti, fioriere od altri elementi di arredo urbano, così da costituire delle vere e proprie isole e consentire l'integrazione fra messaggio pubblicitario, informativo e zona di sosta.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI

L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra sponda appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili sulla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione è autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada e all'Art. 23 del Nuovo Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati.

1. Autorità competente dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dall'Ufficio competente al rilascio.

Il suddetto Ufficio è competente per l'esame delle domande per l'installazione dei mezzi pubblicitari, in modo da garantire l'esigenza dell'utenza, la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, il decoro dell'ambiente ed il rispetto della legislazione vigente.

La Polizia Municipale esprime pareri di conformità alla normativa vigente sulle domande di nuova installazione o modifica dei mezzi pubblicitari per i quali è richiesta l'autorizzazione.

I compiti dell'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione sono:

- a) esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- b) accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica;
- c) proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere i mezzi pubblicitari, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari;
- d) convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice, nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- e) chiedere, per i mezzi pubblicitari da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- f) prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché i mezzi pubblicitari possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- g) esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda.

Contro il provvedimento di reiezione il soggetto interessato può esperire ricorso nei termini consentiti dalla legge.

Le seguenti fattispecie non necessitano di autorizzazione:

- a) iscrizioni su tende solari;
- b) scritte sui cristalli della sovrapporta del negozio;
- c) scritte effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine;
- d) targhe professionali collocate a fianco del portone o del cancello di ingresso, quando questi non abbiano rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene, o che, per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino.
- e) insegne private sul luogo di esercizio o nel luogo di pertinenza aventi superficie minore di 5 mq, escluse quelle dotate di struttura di sostegno propria.
- f) Pubblicità di cantiere, quali manifesti, striscioni, pannelli e simili posizionati sui ponteggi o aventi struttura propria e pertinenti all'attività del cantiere stesso.

Eliminato: 3

2. Documentazione

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda (di cui si allega il modello) presso l'Ufficio Tecnico competente al rilascio del Comune, allegando:

- autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità

e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

- estratto catastale con indicazione dell'immobile interessato o della posizione dei manufatti pubblicitari.
- planimetria, in scala adeguata, con indicazione dell'ubicazione esatta dei manufatti di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta inoltre l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
- progetto quotato in scala dell'impianto e relativa descrizione, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati;
- documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre.

Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi per l'esposizione di messaggi affissionali periodici, non viene richiesta la presentazione dei bozzetti.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.

3. Rilascio:

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Qualora l'impianto pubblicitario sia previsto lungo strada non comunale ed all'esterno del centro abitato, l'Ufficio competente rilascia il relativo Nulla Osta e provvede ad inoltrare la pratica all'Ente Gestore della medesima al fine di ottenere l'autorizzazione di competenza.

4. Durata:

Salvo diversa indicazione l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

5. Corrispettivo:

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione è determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un elenco prezzi annuale contenuto nel Regolamento Tariffario Comunale.

6. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

7. Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma precedente devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

8. Vigilanza

1. Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di visibilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

5. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

9. Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss.mm.ii. si applicano le seguenti sanzioni:

- chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, all'interno del centro abitato, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143,00 a € 573,00.
- la violazione di cui al punto precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del Cap. I, Sezione II del Titolo VI del citato D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE

Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice.

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso o del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, per quanto riguarda l'ambito di relativa competenza devono essere rimossi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore del presente Regolamento, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste occorre provvedere a, cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.